



COMUNE DI GROSIO

Prescrizioni e tariffe per l'assegnazione di legna da ardere e legname da opera per "uso civico"

Anno 2022

Premessa

Il Consiglio comunale di Grosio con deliberazione n. 38 del 12 novembre 2021 ha approvato il "Regolamento per l'assegnazione in uso e la concessione dei fondi pascolivi e boschivi ricompresi nel dominio collettivo di Grosio".

Le presenti prescrizioni, che integrano il regolamento, si applicano alle domande di assegnazione per l'anno 2022.

Possono ottenere l'assegnazione di legna da ardere o di legname da opera, in base ai presenti criteri, gli appartenenti alla Comunità di cui all'art. 7 del suddetto regolamento, nonché i conduttori di baite e di fabbricati a destinazione agricola situati in Comune di Grosio con contratto da almeno tre anni unicamente per il periodo di affittanza.

I soggetti aventi titolo per l'assegnazione sono di seguito denominati "censiti".

Assegnazioni ordinarie di legna da ardere

La legna da ardere, da ricavare nei boschi comunali, è concessa ai censiti a titolo gratuito, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. L'assegnazione riguarda piante in piedi o già a terra in bosco, comunque da tagliare e esboscare a cura, spese e diretta responsabilità della persona che ne fa richiesta.
2. Con le assegnazioni ordinarie è attribuito un quantitativo massimo di quaranta quintali di legna all'anno per nucleo familiare. È ammesso il superamento di tale limite nel caso di recupero di piante morte, spezzate, sradicate o già abbattute, come specificato nei paragrafi successivi. Dovrà in ogni caso essere rispettato il limite complessivo di cento quintali all'anno.
3. Le piante da prelevare sono scelte e contrassegnate con il solo scopo di migliorare il bosco.
4. Di norma sono esclusi i tagli di utilizzazione e i prelievi che possono intaccare l'economicità dei lotti destinati alla vendita o alla cessione in forma accorpata.
5. L'assegnazione riguarda preferibilmente zone che necessitano di interventi colturali (diradamenti e sfolli, tagli fitosanitari e ripuliture), individuate dal tecnico incaricato in base al piano di assestamento forestale; il censito può tuttavia proporre nella domanda una zona di assegnazione.
6. Ogni assegnazione deve riguardare un'area ben definita, di almeno cinquecento metri quadrati dove l'assegnatario è responsabile della corretta esecuzione dei lavori (taglio, esbosco, pulizia dalle ramaglie, ecc.) ed è tenuto a completare l'intervento di miglioramento boschivo, che può comprendere anche operazioni di diradamento, sfollo, eliminazione di cespugli invadenti, recupero di schianti,

ripulitura ecc., secondo le indicazioni impartite dal tecnico incaricato dell'assegnazione.

7. Nella suddivisione dei lotti si cercherà, per quanto possibile, di renderli omogenei, tenendo conto della quantità del materiale, del grado di accessibilità e delle difficoltà operative.
8. Eccezioni ai criteri indicati nei precedenti punti possono essere applicate, a giudizio del tecnico incaricato dell'assegnazione, nei seguenti casi, sempre che il taglio non comprometta la conservazione del bosco:
 - ✓ legna utilizzata dai caricatori in alpeggio;
 - ✓ taglio di alberi nel pascolo finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo (art. 64 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5);
 - ✓ domande delle fabbricerie;
 - ✓ piante che devono essere tagliate per finalità adeguatamente motivate (per esempio piante instabili sulle scarpate stradali o nelle vicinanze dei fabbricati, alberi a confine che ostacolano la pratica agricola nei prati contermini ecc.).

Le domande di assegnazione ordinaria per uso civico di legna da ardere sono accolte con deliberazione di Giunta comunale e devono essere presentate entro i seguenti termini:

- ✓ entro il 31 marzo per le assegnazioni primaverili e estive;
- ✓ entro il 31 agosto per le assegnazioni autunnali e invernali.

Recupero di alberi secchi, schiantati o sradicati e di legna morta

Gli alberi secchi e quelli già a terra, sradicati o schiantati, possono essere recuperati dai censiti senza attendere la contrassegnatura, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ✓ Il censito è tenuto a presentare preventivamente al Comune una segnalazione scritta con indicazione del numero delle piante, della località e della particella forestale dove intende recuperare il materiale legnoso.
- ✓ È esclusa questa possibilità in presenza di danni rilevanti ed estesi per i quali è necessaria una diversa modalità operativa.

La raccolta di legna morta o secca e degli scarti di lavorazione (rami e cimali) è liberamente consentita.

Piante già tagliate sotto le linee elettriche e per la costruzione di opere

Deve essere favorito per quanto possibile il rapido sgombero del legname già a terra.

Il recupero di legname già tagliato, purché in zone accessibili, è prioritario rispetto all'assegnazione di piante in piedi.

Per i lotti già tagliati di una certa consistenza e con valore di macchiatico positivo sarà attivata, caso per caso, la procedura di cessione più appropriata (bando rivolto ai censiti, vendita a imprese boschive ecc.).

Negli altri casi il materiale potrà essere assegnato ai censiti che hanno presentato domanda di assegnazione ordinaria di legna o una specifica richiesta riferita al materiale in questione.

Legname da opera

L'assegnazione riguarda piante in piedi, scelte e adatte all'uso, da tagliare e esboscare a cura, spese e sotto la diretta responsabilità del censito che ne fa richiesta. I volumi e i corrispettivi di seguito indicati si intendono riferiti al volume cormometrico stimato in bosco al netto della corteccia e degli scarti di lavorazione.

È assegnato un quantitativo massimo di dieci metri cubi per richiesta come stabilisce l'articolo 75 bis del R.R. 5/2007.

È previsto il pagamento dei seguenti corrispettivi, oltre all'IVA di legge:

- A) - € 21,00 al m³ netto (oltre alle spese inerenti e conseguenti al taglio, a carico del richiedente) per il tempo strettamente necessario alla costruzione di nuove case o riadattamento, per la realizzazione del tetto o eventuale rivestimento esterno, come da progetti approvati, entro un anno, dal rilascio della concessione edilizia;
- B) - € 16,00 al m³ oltre tutte le spese inerenti o conseguenti il taglio per il legname strettamente necessario alla costruzione o riassetto di baite, adibite a stalla e fienile;
- C) - € 26,00 al m³ oltre le spese per il taglio, per il legname eccedente gli impieghi di cui ai punti A) e B), in misura di 1 m³ di legname per ogni 100 m³ di costruzione, fino a un massimo di 4 m³, purché sia utilizzato nella costruzione stessa.

Avvertenze generali

Per quanto non specificato nelle presenti prescrizioni si fa riferimento al regolamento citato in premessa, al Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Grosio 2005-2019, al regolamento di applicazione dello stesso e al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5.

Ogni anno, per ogni nucleo familiare, non possono essere concessi complessivamente più di cento quintali di legna da ardere, come stabilisce l'articolo 75 bis del regolamento regionale R.R. 5/2007. Sono computate in tal senso sia le assegnazioni ordinarie (limite di 40 q) sia le concessioni di materiale secco, schiantato o già abbattuto.

Tutte le operazioni necessarie per ricavare la legna e il legname dalle piante assegnate sono a totale carico e sotto la diretta responsabilità del censito richiedente. Si evidenzia che i lavori in bosco, per i rischi tipici connessi, devono essere eseguiti da persone esperte, adeguatamente preparate, attrezzate e che fanno uso dei dispositivi di protezione individuale.

Si rammenta a tutti coloro che si accingono a tagliare il lotto assegnato che:

- ✓ l'assegnatario è responsabile di tutte le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali;
- ✓ l'assegnatario è inoltre responsabile di eventuali danni a cose o persone, derivanti dalle fasi di lavorazione sopra citate;
- ✓ qualora le operazioni di taglio ed esbosco riguardassero strade, sentieri, piazzali e qualsiasi altra infrastruttura di interesse pubblico, si dovrà utilizzare adeguata segnaletica.